

GLI OBBLIGHI DEL PACCHETTO TURISTICO

01. NOZIONE

Il **Codice del Turismo** è racchiuso nel **D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79**, la norma nel **Titolo VI Contratti** è stata profondamente modificata, **con effetto dal 1° luglio 2018**, dal **D.Lgs. 62/2018** promulgato in attuazione della **Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati**.

Intento del legislatore comunitario era quello di **armonizzare le singole discipline nazionali** intervenendo sugli obblighi informativi che gli operatori del settore devono rispettare onde ridurre al minimo i rischi dei viaggiatori. Un intervento a favore del viaggiatore turista che ha diritto a ricevere tutte le informazioni dall'operatore con il quale si confronta.

Di questo particolare aspetto ci occupiamo in questa Scheda.

02. PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Si è detto che il **D.Lgs. 62/2018** è intervenuto sostituendo il **Capo I** (titolato *Contratti del turismo organizzato*) del **Titolo VI** dell'allegato 1 del decreto originario seguiamo le modifiche per affrontare l'argomento.

La **Sezione I** riguarda i **Pacchetti turistici e servizi turistici collegati** il primo articolo, il **32** è riservato all'Ambito di applicazione, la norma indica che le disposizioni si applicano ai pacchetti offerti in vendita da professionisti e viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita è agevolata da professionisti.

Le disposizioni **non si applicano** a:

pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più

di due volte l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le stesse associazioni devono fornire informazioni adeguate a professionisti e viaggiatori sulla mancata applicazione di queste norme;

pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

RICORDA: Le associazioni di cui all'articolo 5 sono: "Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali" esclusivamente per gli associati

Il successivo **articolo 33** si occupa di **Definizioni** specificando che s'intende per:

a) Servizio turistico

- 1) il trasporto di passeggeri;
- 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
- 3) il noleggio di auto e di altri veicoli a motore o di motocicli che richiedono patente A;
- 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.

b) Servizio turistico integrativo

servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale.

c) Pacchetto

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un

contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

d) Contratto di pacchetto turistico

il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.

e) Inizio del pacchetto

l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto.

f) Servizio turistico collegato

almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

g) Viaggiatore

chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo.

h) Professionista

qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente

i) Organizzatore

un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4).

l) Venditore

il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

m) Stabilimento

lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (stabilimento: *l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile*)

n) Supporto durevole

ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

o) Circostanze inevitabili o straordinarie

una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate adottando tutte le ragionevoli misure.

p) Difetto di conformità

un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.

q) Minore

persona di età inferiore ai 18 anni.

r) Punto vendita

qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico.

s) Rientro

il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

L'articolo tecnicamente continua spiegando che non costituisce pacchetto turistico una combinazione di servizi *"in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3)".*

Specificando che la fatturazione separata degli elementi non fa venir meno gli obblighi prescritti.

03. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

La **Sezione II** riguarda gli **Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico**.

L'**articolo 34** detta le *Informazioni precontrattuali* ovvero quelle indicazioni che gli operatori del settore sono obbligati a fornire al viaggiatore tramite un **modulo informativo standard**, unitamente devono **fornire le sotto riportate informazioni**:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

- 1) periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
- 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
- 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
- 4) i pasti forniti;
- 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

- 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
- 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
- 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore

e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto

comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento

compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo delle persone richieste per il pacchetto

e il termine prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale

concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto

in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria

di un'**assicurazione** che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura degli operatori.

Anche per i contratti conclusi via telefono vanno fornite le medesime informazioni, alla fornitura di queste informazioni sono tenuti tutti gli operatori del settore anche se a loro volta devono trasmettere l'eventuale contratto ad altro operatore.

L'articolo specifica che le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e preciso e, se fornite per iscritto, devono essere leggibili.

L'**articolo 35** definisce il *Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico*, disponendo che le informazioni precedenti formano parte integrante del pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo tra le parti e che le eventuali modifiche devono essere comunicate dagli operatori in modo chiaro e preciso prima della conclusione del contratto. Se non ottemperano a queste disposizioni il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi aggiuntivi.

L'**articolo 36** definisce il *Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto*, e ribadisce che i contratti devono essere formulati in linguaggio semplice e chiaro e, se scritti, leggibili. Appena concluso copia del contratto deve essere consegnata al viaggiatore.

Il contratto contiene tutte le informazioni ed una serie di altre **indicazioni obbligatorie**, quali:

- | | |
|-----------|---|
| a) | le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore; |
| b) | una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici ed è tenuto a prestare assistenza; |
| c) | il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza; |
| d) | il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore o di altro servizio efficace; |
| e) | il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità; |
| f) | nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, le |

informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;

g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie;

h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore.

Ricevute, buoni, biglietti e documentazione necessaria dovranno essere consegnati in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto.

L'**articolo 37** definisce l'*Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli*, stabilendo che tale onere è a carico del professionista e vige il divieto di fornire informazioni ingannevoli.

04. MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO

La **Sezione III** riguarda le **Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto**.

L'**articolo 38** riguarda la *Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore*, stabilendo che il viaggiatore, previo preavviso dato entro e non oltre sette giorni prima del pacchetto, può cedere il contratto ad altra persona. Cedente e cessionario rimangono solidalmente responsabili per il pagamento del prezzo e degli altri diritti.

A tale scopo l'organizzatore informa il cedente dei costi che non possono essere irragionevoli e non eccedenti le spere realmente sostenute.

L'**articolo 39** si occupa di *Revisione del prezzo*, indicando che dopo la conclusione del contratto i prezzi potranno essere aumentati solo se previsto dal contratto stesso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo che si verifichi dopo la conclusione del contratto.

Ad ogni buon conto gli aumenti del prezzo sono possibili **solo** se le modifiche riguardano:

- **prezzo del trasporto** di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
- **livello di tasse o diritti** sui servizi turistici imposti da terzi;
- **tassi di cambio** pertinenti al pacchetto.

Se l'aumento di prezzo eccede l'8% è possibile la disdetta del viaggiatore. In ogni caso l'aumento va chiaramente comunicato su supporto durevole con le giustificazioni che lo rendono applicabile.

L'**articolo 40** è dedicato alla *Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico*, specificando che non possono essere unilateralmente modificate dall'organizzatore, salvo espressa riserva di diritto nel contratto. Se questi è costretto a modificarle e non può soddisfare le esigenze specifiche o propone di aumentare il prezzo di oltre l'8% il viaggiatore può accettare o recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. Valgono le regole viste prima in merito alla chiarezza, alla tempestività, alla precisione delle informazioni da fornire.

L'**articolo 41** inquadra il *Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto*, stabilendo che il viaggiatore può recedere in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, ma corrispondendo all'organizzatore il rimborso delle spese sostenute, adeguate e giustificabili del cui ammontare deve avere motivazione. IL contratto può prevedere spese standard per il recesso purché ragionevoli.

Nel caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione il viaggiatore ha diritto di recesso senza corresponsione di spese e al rimborso dei pagamenti effettuati.

05. ESECUZIONE DEL PACCHETTO

La **Sezione IV** riguarda l'**Esecuzione del pacchetto**.

L'**articolo 42** affronta la *Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto*, richiamando la responsabilità dello stesso per l'esecuzione dei servizi turistici previsti dal pacchetto a prescindere da chi debbano essere effettuati.

Il viaggiatore, dal proprio canto, dovrà segnalare tempestivamente la non conformità in modo che l'organizzatore possa rimediare a meno che questo risulti eccessivamente oneroso, ma, salve le eccezioni che vediamo all'articolo successivo, se l'organizzatore non pone rimedio, il viaggiatore potrà provvedere in proprio e chiedere il rimborso, ragionevole, delle spese sostenute e documentate.

Qualora il difetto di conformità costituisca, ai sensi dell'**art. 1455 del cc.**, elemento di rilevante importanza senza che l'organizzatore vi ponga rimedio il viaggiatore, ferma la comunicazione preventiva, può senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto o chiedere (vedi articolo successivo) una riduzione del prezzo. In ogni caso, se il pacchetto comprendeva il trasporto, l'organizzatore provvede al rientro del viaggiatore con trasporto equivalente e senza ritardi e costi aggiuntivi. Se il rientro non è possibile l'organizzatore sostiene i costi necessari all'alloggio.

Parimenti nell'impossibilità di fornire quanto promesso, l'organizzatore offre al viaggiatore una soluzione equivalente o maggiore, senza aggiunte di prezzo, tale proposta è respingibile dal viaggiatore solo se non comparabile a quanto convenuto nel contratto.

L'**articolo 43** si occupa di *Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni*, stabilendo che il viaggiatore ha diritto ad adeguata riduzione di prezzo per i difetti di conformità verificatisi. Tale risarcimento non compete se il danno è stato procurato dal viaggiatore o da un terzo estraneo alla fornitura o se il danno sia stato imprevedibile ed inevitabile.

Il contratto può prevedere limitazioni del risarcimento (ma non per danni causati alla persona o causati intenzionalmente o per colpa) purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

I diritti nascenti da questo articolo **si prescrivono in due anni**. Il diritto dei danni alla persona **si prescrive in tre anni**.

L'**articolo 44** esplora la *Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore*, stabilendo che il viaggiatore può inoltrare reclami al venditore che deve a sua volta tempestivamente trasmetterli all'organizzatore.

Ai fini del rispetto dei termini la data in cui riceve tali messaggi il venditore, vale anche per l'organizzatore.

L'**articolo 45** impone l'*Obbligo di prestare assistenza*, responsabilizzando l'organizzatore a fornirla adeguata e senza ritardo, lo stesso può pretendere il pagamento di un costo ragionevole, nei limiti delle spese sostenute, se il problema è stato causato intenzionalmente o per colpa dal viaggiatore.

L'**articolo 46** affronta il problema del *Risarcimento del danno da vacanza rovinata*, che sussiste nel caso di inadempimento delle prestazioni non di scarsa importanza. In tal caso, ai sensi del citato **art. 1455 del cc.**, " *il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.*"

RICORDA: *Articolo 1455 Codice Civile:*

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

06. PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA O DI FALLIMENTO

La **Sezione V** norma la **Protezione in caso d'insolvenza o fallimento**.

L'**articolo 47** determina l'*Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento*, rappresentando che organizzatore e venditore sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore, i contratti sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che garantiscono nei casi di insolvenza il pagamento senza ritardi su richiesta del venditore ed il rientro immediato del viaggiatore e le altre obbligazioni sopra viste.

I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro, con qualsiasi mezzo, sono obbligati a fornire una garanzia equivalente.

L'**articolo 48** affronta il *Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa*, riconoscendo valida qualunque protezione in caso di insolvenza o fallimento che un organizzatore o venditore forniscono conforme alle prescrizioni dello Stato membro in cui sono stabiliti.

07. SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

La **Sezione VI** si occupa dei **Servizi turistici collegati**.

L'**articolo 49** informa sugli *Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati*, disponendo che ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati ai pacchetti turistici si applicano le norme degli articoli 47 e 48.

"Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:"

- | | |
|----|---|
| a) | non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; |
| b) | potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento. |

Tali informazioni saranno fornite dal professionista utilizzando il modulo standard pertinente o, se non presente, fornendo liberamente le informazioni.

Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula tra viaggiatore e professionista al di fuori, costui informa il professionista collegato della stipula del contratto.

08. RESPONSABILITA' DEL VENDITORE

La **Sezione VII** si occupa della **Responsabilità del venditore**.

L'**articolo 50** precisa la *Responsabilità del venditore*, rendendolo responsabile del mandato conferitogli dal viaggiatore mediante il contratto di intermediazione di viaggio a prescindere da chi effettua la prestazione, le obbligazioni andranno valutate con la diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

L'**articolo 51** affronta la *Responsabilità in caso di errore di prenotazione*, indicando il professionista responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e degli errori commessi durante il processo di prenotazione se a lui affidato. Tale responsabilità cade nel caso di errori del viaggiatore o per circostanze inevitabili e straordinarie.

L'**articolo 51-bis** chiarisce l'*Obbligo del venditore di indicare la propria qualità*, considerando il venditore come organizzatore se omette di fornire al viaggiatore il modulo informativo standard e le altre informazioni sopra viste oppure omette di informare il viaggiatore che agisce in qualità di venditore.

L'**articolo 51-ter** enuncia gli *Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo*, individuando il venditore stabilito in uno Stato membro come soggetto agli obblighi di questa normativa salvo che fornisca prova che l'organizzatore si conformi alle norme contenute nelle Sezioni IV e V.

L'**articolo 51-quater** limita la *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*, secondo il limite temporale dei due anni dal rientro del viaggiatore.

09. DISPOSIZIONI GENERALI

La **Sezione VIII** si occupa delle **Disposizioni generali**.

L'**articolo 51-quinquies** chiarisce il *Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione*, concedendo che l'organizzatore o il venditore che abbiano concesso un indennizzo a qualsiasi titolo hanno diritto al regresso nei confronti dei responsabili.

Gli stessi sono surrogati al venditore nei limiti di quanto corrisposto.

L'**articolo 51-sexies** stabilisce l'*Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore*. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo, eventuali clausole limitative non vincolano il viaggiatore. Peraltro anche l'intervento di un terzo in un servizio turistico non libera dagli obblighi i titolari del contratto.

10. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La **Sezione IX** si occupa della **Tutela amministrativa e giurisdizionale**.

L'**articolo 51-septies** definisce le *Sanzioni amministrative*, riteniamo di riportarne solamente alcune.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:

- a)** alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 euro a 5.000 euro**;
- b)** alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a euro 10.000 euro**;
- c)** alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 4.000 euro a 20.000 euro**.

Tralasciamo l'ulteriore elencazione delle sanzioni dovute ricordando che nel caso di reiterazione le sanzioni amministrative sono aumentate di un terzo se si verificano due volte in un anno. Nel caso di ulteriore reiterazione le sanzioni sono raddoppiate.

Tutte le sanzioni dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.